

Prot. n. 27077 del 18 luglio 2017

Presidente Enrico Grosso

Componenti Paolo Cattaneo

Massimo Cavino

Maria Irma Ciaramella

Enrica Ramella Valet

Teodora Spagnoli

PARERE n. 3/2017

La Commissione di garanzia, nella seduta del 18 luglio 2017, presenti i componenti Enrico Grosso (Presidente), Paolo Cattaneo, Massimo Cavino, Maria Irma Ciaramella, Enrica Ramella Valet, Teodora Spagnoli, sentita la relatrice Maria Irma Ciaramella, ha espresso all'unanimità il seguente parere.

1. Con lettera prot. n. 22730 del 19 giugno 2017, il Presidente del Consiglio regionale ha informato il Presidente della Commissione *“ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25”* che *“in data 6 giugno 2017 è stata depositata presso questa Presidenza una proposta di legge regionale di iniziativa dei Comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese e Leinì per l’abrogazione della l.r. 1/2013 “Istituzione del Comune di Mappano”*.

Spetta alla Commissione di garanzia dare il parere per la decisione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla ricevibilità e ammissibilità della proposta entro il termine di 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 25/2006.

2. In data 29 giugno 2017, con nota prot. n. 24338 la Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale – Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale, ha trasmesso al Presidente della Commissione una relazione in merito alla verifica dei requisiti di ricevibilità. Tale relazione dà atto che:

- a) la proposta è stata deliberata dai Comuni di Settimo T.se, Borgaro T.se e Leinì, che risultano rappresentare, complessivamente, oltre 25.000 elettori. Le deliberazioni sono accompagnate dai verbali delle discussioni consiliari;
- b) la proposta di legge, costituita da un unico articolo, è accompagnata da una relazione tecnica avente ad oggetto *“Definizione dei rapporti conseguenti all’istituzione del nuovo Comune di Mappano”*;
- c) la delibere dei Comuni di Settimo T.se, Borgaro T.se e Leinì che approvano la proposta di legge, sono state trasmesse alla Presidenza del Consiglio regionale dal Sindaco del Comune di Settimo T.se;
- d) le suddette delibere approvano l’istanza per l’esercizio dell’iniziativa legislativa per l’abrogazione della l.r. 1/2013 *“Istituzione del Comune di Mappano”*, *“unitamente ai Comuni di...”* [agli altri due comuni interessati] e stabiliscono di trasmettere *“il presente provvedimento, unitamente al progetto e alla relazione di accompagnamento alla Regione Piemonte, e per opportuna conoscenza, alla Prefettura UTG di Torino, alla*

Città metropolitana di Torino [...]” nonché al Comune di Caselle T.se e agli altri due Comuni presentatori della proposta di legge. Oltre a quanto sopra riportato, non è presente in nessuna delle tre delibere un’espressa delega al Sindaco del Comune di Settimo T.se per il deposito della proposta di legge;

- e) nessuna delle tre deliberazioni contiene la designazione dei componenti dei Consigli comunali per illustrare la proposta alla Commissione consiliare competente.

3. Con riguardo ai requisiti di ricevibilità, l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 *"Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo."* prevede che *“L’iniziativa popolare e degli Enti locali, di cui al Titolo IV, Capo II dello Statuto della Regione Piemonte si esercita mediante la presentazione di una proposta contenente il testo del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità”*. Le delibere dei Comuni approvano l’articolato e una relazione tecnica. La relazione approvata e allegata alle delibere è di natura meramente tecnica, avendo ad oggetto *“Definizione dei rapporti conseguenti all’istituzione del nuovo Comune di Mappano”*, non richiama la proposta di legge e non ne costituisce pertanto la relazione prevista dal citato art. 1, comma 1.

4. Ulteriore requisito di ricevibilità è previsto dall’articolo 6, comma 1, della citata l.r. 4/1973, secondo il quale *“La proposta di iniziativa legislativa degli Enti locali deve essere depositata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sottoscritta [...] da un Sindaco dei Comuni proponenti a ciò espressamente delegato con apposita deliberazione dei Comuni stessi”*. Le delibere dei Comuni di Settimo T.se, Borgaro T.se e Leinì non prevedono una delega al Sindaco di Settimo T.se per il deposito della proposta.

5. L’articolo 6, comma 2, della l.r. 4/1973 prevede inoltre che *“I Consigli degli Enti proponenti designano con proprie deliberazioni complessivamente non oltre 5 loro componenti per illustrare la proposta alla competente Commissione consiliare regionale”*. Si fa tuttavia presente che l’articolo 75 dello Statuto prevede, al comma 2, che *“Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente”*.

Si rileva pertanto una antinomia tra la previsione della l.r. 4/1973, che parrebbe prevedere un obbligo di designazione dei componenti che andranno ad illustrare la proposta di legge alla commissione consiliare e l’articolo 75 dello Statuto che ne prevede invece la facoltatività. Alla luce di tale contraddizione non si ritiene che la designazione dei componenti costituisca requisito di ricevibilità della proposta di legge.

6. Considerate l’assenza della prescritta relazione di accompagnamento che illustri le finalità della proposta di legge e la mancanza di deliberazione, da parte dei comuni proponenti, della delega al Sindaco del Comune di Settimo T.se per il deposito, la Commissione di Garanzia, all’unanimità, ritiene non ricevibile la proposta di legge regionale di iniziativa dei Comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese e Leinì per l’abrogazione della l.r. 1/2013 *“Istituzione del Comune di Mappano”*.

7. Poiché la ricevibilità costituisce presupposto logico per l’esame di ammissibilità della proposta di legge, si ritiene che gli eventuali profili di inammissibilità siano da considerarsi assorbiti dalla valutazione di non ricevibilità. Si segnala, tuttavia, che, qualora la proposta fosse stata ricevibile, l’esame sull’ammissibilità avrebbe dovuto tener conto che la l.r. 1/2013 ,di cui si



*Commissione di garanzia
(artt. 91 e 92 dello Statuto)*

prevede l'abrogazione, è legge approvata con procedimento rinforzato ai sensi dell'art. 133, comma 2, della Costituzione, in quanto istitutiva di un nuovo comune.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 18 luglio 2017.

Enrico Grosso
(Presidente)

(firmato in originale)

Maria Irma Ciaramella
(Estensore)

(firmato in originale)